37580/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA

Oggetto

Ripetizione di indebito — Iva su Tia1

Composta da

Adelaide Amendola	- Presidente -	Oggetto
Francesca Fiecconi	- Consigliere -	R.G.N. 1800/2020
Antonietta Scrima	- Consigliere -	
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	Cron. 37580
Antonella Pellecchia	- Consigliere -	CC – 21/09/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1800/2020 R.G. proposto da

(omissis) — (omissis) S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) (omissis) e dall'Avv. (omissis) con domicilio eletto presso lo studio del primo in (omissis)

– ricorrente –

contro

(omissis) S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio della prima in (omissis)

– controricorrente –

8156/21

e nei confronti di

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 2173/2019, depositata il 15 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che:

la società (omissis) S.r.l. convenne in giudizio la (omissis) s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di (omissis), per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a titolo d'IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. TIA 1), da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta;

il giudice di pace accolse la domanda e il tribunale, in sede di appello, ha rigettato il gravame osservando che l'autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed erario, legittimava la pretesa;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la (omissis) S.p.a., sulla base di un motivo;

resiste con controricorso (omissis) S.r.l.;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte;

la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie *ex* art. 380-*bis*, comma secondo, cod. proc. civ.;

considerato che:

occorre preliminarmente rilevare che la memoria fatta pervenire a

mezzo posta dalla contoricorrente è da considerarsi irrituale, giusta il consolidato principio di diritto, secondo cui: «l'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito delle memorie di cui agli artt. 378, 380-bis, comma secondo, e 380-bis.1 cod. proc. civ., sia perché tale previsione, per la sua natura speciale rispetto alle normali attività di deposito degli atti nel giudizio di cassazione, è da reputarsi insuscettibile di applicazione analogica, sia, gradatamente, perché, essendo il detto deposito diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo rispetto alla udienza di discussione e negli altri due rispetto all'adunanza della Corte, ritenuto necessario dal legislatore, l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare detto scopo» (v. in termini, ex multis, Cass. 22/10/2018, n. 26551; e anteriormente Cass. 10/04/2018, n. 8835; 19/04/2016 n. 7704; 04/01/2011, n. 182; 04/08/2006, n. 17726);

con l'unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ., 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere il tribunale erroneamente negato che la pacifica detrazione delle somme in discussione, non esclusa dall'amministrazione fiscale, inibisse il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l'effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione;

il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-*bis*, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 21/03/2017, n. 7155);

in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt.

167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, solo ad esempio, Cass. 17/02/2019, n. 4874; 24/01/2020, n. 1642; 16/03/2021, n. 7612);

stante quanto sopra, non rileva che l'amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:

a) come detto, il pagamento indebito dev'essere «neutralizzato» in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione;

b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione;

l'Iva sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass. Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632), come

non più in discussione neppure tra le parti dell'odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata;

è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente;

l'osservazione non è dirimente, poiché, come appena visto, l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento;

il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il recente precedente però isolato di Cass., 11/02/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni;

la memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti sostanzialmente nuovi o ulteriori rispetti a quelli già esaminati dalla giurisprudenza richiamata o che possano indurre a rivederne il consolidato orientamento;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo;

ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24

dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 21 settembre 2021

Il Presidente

(Adelaide Amendola)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 NOV 2021

oggi, ...

IL CANCELLIERE ESPERTO

Margherita Occhipinti